

ISSN 1122 6412

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

Famiglie Storiche d'Italia

Istituto Araldico Genealogico Italiano

**Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie**

ANNO XXIII

**MARZO-APRILE 2016
MILANO**

NUMERO 131



LA PRETENSIONE AL “TRONO” DEL PORTOGALLO DI ROSARIO POIDIMANI E LA SUPPOSTA “DIFFAMAZIONE” DI GUY STAIR SAINTY

Nell’ormai lontano 2004 inizia una vicenda giudiziaria che vede protagonisti Rosario Poidimani e Guy Stair Sainty relativamente ad alcune frasi apparse sul sito *www.chivalricorders.org* giudicate dal Poidimani offensive, ma che in base alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 27 gennaio 2016 sono solo il prodotto espressivo di *“una critica pungente alle pretese dinastiche di questi, che si limita a negare, e, soprattutto, in un bonario sarcasmo nei confronti delle persone che danno credito alle pretese del Poidimani”*: l’esito della vicenda stabilisce un precedente a favore del giusto diritto di critica nel settore araldico, genealogico, e nobiliare che ha visto inusitatamente in questi ultimi anni vari esponenti di questo ambito rivolgersi alla magistratura pretendendo di vedere riconoscere una presunta diffamazione nei loro confronti mai esistita. Ma veniamo ai prodromi di questa storia incentrata su Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza¹, uno dei casi più discussi del secolo

¹ Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza, presumibilmente nata il 13 marzo 1907 in Avenida da Liberdade, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Lisbona, sosteneva senza adeguate prove documentali di essere figlia di una relazione adulterina tra il re Carlo I del Portogallo sposato con Amelia d’Orléans, e Maria Amelia Laredó e Murça, nativa di Cametá, Stato di Parà, Brasile, figlia, secondo il certificato di battesimo di Madrid, di Armando Maurice Laredó e Laredó e Maria Amélia Murça e Berhen. Maria Amélia Laredó e Murça era figlia di una ricca coppia brasiliana trasferitasi in Europa e utilizzava senza diritto il titolo baronale, senza suscitare troppe obiezioni a causa della loro ricchezza. Maria Amélia non era sposata quando diede alla luce la figlia: Maria Pia ha sempre sostenuto che la madre ed i nonni la portarono a Madrid dove fu battezzata nella chiesa di San Fermín de los Navarros il 15 aprile e che tale sacramento venne poi registrato nella chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e di San Luigi. Affermò che sul registro di battesimo il

XX circa la pretesione al trono del Portogallo nella successione a Manuele II, figlio di Carlo I (suo preteso fratellastro), morto senza figli nel 1932; pretesione sorta in seguito ad una petizione firmata il 15 luglio 1957 da dieci monarchici portoghesi, nella quale le si chiedeva di rivendicare il trono: l'anno successivo Maria Pia andò in Portogallo e venne ricevuta dal presidente della Repubblica Francisco Craveiro Lopes, mentre il primo ministro Antonio de Oliveira Salazar rifiutò di incontrarla. Nelle elezioni presidenziali di quell'anno sostenne la candidatura di Humberto Delgado continuando a farlo anche dall'esilio in Brasile. Da quel momento prese ad usare il titolo di "duchessa di Braganza". Sebbene la maggioranza dei monarchici portoghesi sostenesse Duarte Nuno di Braganza, che portava a pieno diritto il titolo di duca di Braganza ed era riconosciuto sia nel Portogallo che dalla maggior parte delle altre case reali europee, Maria Pia riuscì a portare dalla propria parte una piccola minoranza di monarchici, oppositori di Salazar, perché Duarte Nuno aveva consigliato ai monarchici di sostenere il dittatore Salazar nella speranza che questi poi restaurasse la monarchia portoghese come Francisco Franco aveva fatto in Spagna. I monarchici portoghesi erano stati divisi per oltre un secolo tra "michelisti" e "costituzionalisti". I primi erano in favore del re Michele, sostenitore del tradizionalismo, che aveva perso il trono, vivendo per il resto della vita in esilio: ai suoi discendenti era stata impedita per legge la successione al trono, mentre le leggi che ne stabilivano l'esilio vennero abrogate solo nel 1950 da Salazar. I secondi sostenevano la regina Maria II e i suoi figli, Pietro V e Luigi I, quest'ultimo padre di Carlo I. Duarte Nuno di Braganza era un discendente della linea michelista, ed in lui confluivano sia la pretesione

nome del padre fosse "D. Carlos de Sassonia-Coburgo y Savoya de la Casa de Braganza de Portugal", cioè l'allora re Carlo I del Portogallo. Ma i registri battesimali originali della chiesa sarebbero andati distrutti durante la guerra civile spagnola insieme al preteso certificato di battesimo di Maria Pia. Nel 1939 il vicario generale della diocesi di Madrid-Alcalas emise un certificato di battesimo alla donna seguendo le informazioni fornite da Antonio Goicoechea y Cusculluela, membro del Parlamento spagnolo e della Banca di Portogallo, che sostenne di essere stato presente al rito e che divenne un importante testimone durante i vari processi rotali. Successivamente la donna usò questo certificato come "prova" per le sue pretese "regali". Maria Pia sostenne inoltre che negli archivi della diocesi di Madrid-Alcalá esistesse una copia di un documento firmato dal re Carlo I il 14 marzo 1907 con cui riconosceva Maria Pia come figlia riportando che "lei può portare il mio nome e godere da adesso di tutti gli onori, le prerogative, i privilegi, obblighi e vantaggi dei principi della casa di Braganza di Portogallo". Ma come per il certificato di battesimo l'originale di questo documento, di cui non esistono prove, non è sopravvissuto alla guerra civile. Le sue pretese mai furono ritenute vere dalla Casa Reale di Braganza e dalle altre case reali europee.

michelista che costituzionalista. Maria Pia giocò sulla rivalità tra i circoli monarchici michelisti e costituzionalisti, presentandosi come una candidata “costituzionale” cioè liberale al trono ed il supporto dato allora a Salazar da Duarte Nuno negli anni Cinquanta la aiutò molto in questa tattica, facilitandole il compito di rappresentarsi come la pretendente liberale e democratica. E in questa attività di reclamo al trono portoghese fu molto attiva, tanto che molti articoli su lei - che frequentò spesso il jet set - furono pubblicati in giornali italiani, portoghesi e di tutto il mondo. Nel mese di febbraio del 1965 andò in Portogallo a visitare la tomba di re Carlo I, ma mentre lasciava lo stato per tornare in Spagna fu arrestata e trattenuta per una notte, venendo in seguito liberata su richiesta dell’ambasciata italiana. In passato Maria Pia aveva sostenuto per anni di essere figlia illegittima di Alfonso XIII di Spagna, tanto che il re dovette smentirla pubblicamente, Ebbe contatti con l’infante Giacomo Enrico di Borbone-Spagna, e creò una fitta corrispondenza con i membri delle famiglie reali europee allo scopo di guadagnare una legittimità all’interno dei circoli monarchici, ma la vasta maggioranza delle risposte che ottenne fu soltanto gentile e priva di alcun supporto effettivo. Nel mese di ottobre 1966 Duarte Nuno richiese alla corte ecclesiastica della diocesi di Madrid-Alcalá di rimuovere il nome di re Carlo I dal certificato di battesimo del 1939, sostenendo che non ci fossero prove che il sovrano fosse realmente il padre della neonata². Nel febbraio 1972 il caso fra Duarte Nuno e Maria Pia di Braganza giunse fino al tribunale della Sacra Rota romana; il processo fu istituito dalla commissione speciale n. 25. I sostenitori di Duarte Nuno ritennero che la corte avesse determinato che Carlo non era il padre di Maria Pia, o che comunque non ce n’erano le prove, mentre i fautori di Maria Pia sostennero che la corte avesse affermato la validità del suo certificato di battesimo e quindi la validità della sua pretesa discendenza. In realtà il 6 dicembre 1972 la corte stabilì solo che Duarte Nuno non aveva la condizione legale per presentare il caso, considerando che come cugino di secondo grado di Carlo I fosse un parente di grado troppo lontano, e non prese posizione sull’autenticità del certificato o sulle pretese al trono di Maria Pia. La Commissione Pontificia della Rota Romana che seguì

² Duarte Nuno sostenne inoltre che non sarebbe stato usuale che un registro battesimale registrasse il padre di un bambino illegittimo: il rituale romano chiede al prete officiante di registrare soltanto il nome del padre se il padre stesso lo richiede o se egli è riconosciuto come genitore da un qualche documento autentico pubblico (titulus XII, caput II). Re Carlo non era chiaramente presente al battesimo, ma Maria Pia sostenne che la copia del documento (che sarebbe stato firmato da Carlo I, ma il cui originale sarebbe andato perso a causa della guerra civile) dove egli le avrebbe assegnato tutti i diritti dei principi del Portogallo sarebbe stata una giustificazione sufficiente per la legge ecclesiastica.

il caso deliberò perciò che il battesimo di Maria Pia era valido e che il certificato di battesimo ricostruito si doveva mantenere in tutta la sua “forza, fede e vigore”, ossia nella stessa situazione che era prima dell’apertura del processo.

In Italia si creò un folto gruppo di sostenitori particolarmente nel Veneto che si avvicinarono a Maria Pia in buona fede, supportando le sue pretese, e di contro ella volle gratificarli con un vistoso numero di “titoli nobiliari” e “ordini portoghesi”, concessioni prive di qualunque tipo di validità.

Nel 1985 Maria Pia di Braganza decise, nonostante avesse una figlia e due nipoti, di nominare suo successore ed erede nelle sue “pretese dinastiche” Rosario Poidimani, un italiano che sosteneva di appartenere ad una famiglia nobile siciliana³. Così il 2 dicembre 1985 ella firmò un documento in cui sosteneva di poter emendare la costituzione portoghese del 1838 così da poter riconoscere il Poidimani come suo “erede”. Il 19 febbraio 1986 firmò una seconda versione del documento affermando esserci una relazione di sangue tra i due, senza peraltro specificare di che tipo. Il 3 aprile 1987 infine firmò un documento con cui “abdicava” alle sue pretese al trono portoghese trasferendo i relativi “diritti” a Poidimani; poi settimane dopo, Maria Pia e Poidimani tennero una “cerimonia” in Portogallo che confermava l’“abdicazione”: dichiarando che il motivo di essa in favore del Poidimani era dovuto alla mancanza di supporto dalla sua discendenza ritenendo il Poidimani l’unica persona in grado di fronteggiare il ramo rivale michelista. Così dal 1987 Poidimani iniziò ad usare il titolo di “*sua altezza reale dom Rosario di Sassonia-Coburgo-Gotha Braganza, ventiduesimo duca di Bragança*” e da allora cercò di promuovere le sue pretese, benché nessuna casa reale europea sul trono o fuori dal trono le riconoscessero. Evito di trattare, perché non interessanti per questo editoriale, le vicende dal 2007 al 2013. Mi limito a dire che cercai un incontro con Maria Pia ormai anziana ed ospite di una casa di riposo tramite il gen. Amos Spiazzi di Corteregia, desiderando commentare con lei un discorso fatto a Madrid con l’infante don Carlos, duca di Calabria, ma non mi fu concesso proprio dal Poidimani. Ricordo che i figli adulterini non succedevano al trono nel regno di Portogallo, e ogni possibile test del DNA è oggi precluso dalla decisione di

³ Rosario Poidimani, nato a Siracusa nel 1946, sostiene di discendere da Gombaldo de Podio, barone di Cugno, governatore del Castello di Siracusa, nel 1299 e di essere un discendente di Luigi I di Portogallo e dell’imperatore Ludovico il Cieco. Nel 1979 Rosario fondò a Pordenone un “Istituto internazionale delle relazioni diplomatiche” (IIRD). Vari diplomatici firmarono il documento di fondazione di tale istituto secondo quanto dichiara il sito dell’IIRD (JEAN PAILLER, *Maria Pia: A Mulher que Queria Ser Rainha de Portugal*. Lisbon, Bertrand, 2006, pp. 17-18).

farla cremare. Tornando al sito www.chivalricorders.org dello studioso di diritto nobiliare, dinastico ed ordini cavallereschi Guy Stair Sainty, vi viene pubblicato un ben documentato studio di carattere scientifico sulla Real Casa di Portogallo, con considerazioni sulla “pretensione” di Rosario Poidimani.

Qui ci limitiamo ad inserire una parte delle varie sentenze relative alla vicenda, dal cui contenuto appare chiaro l’intero caso. Il Tribunale di Vicenza il 5 agosto 2004 emise la sentenza relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 4.06.04 presentato da Guy Stair Sainty contro il signor Rosario Poidimani. In modo che: *“Il Tribunale di Vicenza, dopo aver visto l’articolo 669 terdecies cpc, in accoglimento del reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy, REVOCA il provvedimento ex art. 700 cpc del 4.06.04 emesso dal tribunale di Vicenza nella causa n. 8304/2003 RG e oggetto del presente reclamo. Spese al definitivo⁴”*.

⁴ Forniamo il testo della revoca del provvedimento ex art. 700 cpc del 4 giugno 2004:

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, sezione feriale, riunito in camera di consiglio e composto da Signor Magistrati:

dott. Giuseppe Bozza	Presidente
dott. Valeria Zancan	Giudice rel.
dott. Massimiliano De Giovanni	Giudice

sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso da Stair Sainty Guy, assistito dagli avv.ti M. Gatti del foro di Casale Monferrato e S. Russo di Vicenza:

contro

Poidimani S.A.R. Dom Rosario assistito dagli avv.ti G. Parmeggiani del foro di Padova e I. Magaraggia di Vicenza;

in punto: reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 4.06.04

ha emesso la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy;

letta la comparsa di costituzione e risposta per il resistente depositata il 20.07.04; convocate le parti;

sciogliendo la riserva assunto all’udienza del 20.07.04;

premessi che:

- Con atto di citazione notificato il 29.12.03 Poidimani Dom Rosario ha convenuto in giudizio Stair Sainty Guy per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cc al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del carattere diffamatorio di un articolo diffuso dal convenuto via internet;

- In data 2.02.04 l’attore Poidimani, in corso di causa, ma prima dell’udienza di prima comparizione delle parti, ha depositato ricorso ex art. 700 cpc diretto ad ottenere la chiusura del sito internet www.chivalricorders.org o quantomeno l’eliminazione da detto sito delle pagine di asserito contenuto diffamatorio e l’inibizione per il futuro di pubblicare e divulgare lo scritto oggetto di causa;

- In data 4.06.04, in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata nel ricorso cautelare, è stato ordinato al convenuto Stair Sainty Guy “Di provvedere alla eliminazione del sito web www.chivalricorders.org delle frasi dell’articolo intitolato “A brief response to statements made by the supporters of the late Maria Pia de Saxe-Coburg-Bragance” come riportate a pag. 7 e seguente in carattere corsivo della narrativa e di astenersi per il futuro dal pubblicare e/o divulgare in ogni modo e forme tali frasi”.

- Con il reclamo in esame depositato il 24.06.04 si chiede la revoca del citato provvedimento in data 4.06.04 depositato il 7.06.04 a sostegno della quale vengono dedotti tre motivi di inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc e conseguentemente di illegittimità del provvedimento di accoglimento dello stesso e precisamente:

a) Inammissibilità per mancanza nella domanda cautelare proposta in corso di causa, del carattere anticipatorio dell’eventuale accoglimento della domanda di merito atteso che il sig. Poidimani nell’atto di citazione ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cc e non quella diretta ad ottenere l’eliminazione dal sito internet delle affermazioni diffamatorie;

b) Inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice italiano essendo il reclamante (convenuto nel ricorso cautelare) cittadino statunitense, residente all’estero, non domiciliato in Italia e non rivestendo le affermazioni contenute nella nota 22.10.02 (doc. 11 fasc. attore) significato di accettazione della giurisdizione italiana;

c) Inammissibilità per incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in quanto, a voler ritenere che Stair Sainty Guy abbia accettato la giurisdizione italiana, nella nota 22.10.02 richiamata al precedente punto b) il convenuto nel ricorso ex art. 700 cpc avrebbe eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Casale Monferrato, nella circoscrizione di tale tribunale si troverebbe il server sul quale sono state caricate le pagine concernenti le dichiarazioni diffamatorie; non potrebbero adattarsi alla fattispecie i principi di diritto formulati in Cass. n. 6591/2002 e richiamati nel provvedimento impugnato - che individuano il foro competente nel luogo del domicilio del soggetto offeso - perché il danno prospettato dal Poidimani nell’atto di citazione rientra nella figura del “danno evento” derivante dalla lesione della reputazione personale mentre la perdita patrimoniale derivata dalla affermata lesione della reputazione (danno conseguenza) sarebbe sfornita di ogni prova;

- Il provvedimento impugnato viene altresì censurato nel merito per la carezza del fumus boni iuris relativamente al prospettato carattere diffamatorio dello scritto divulgato via internet e ciò perché;

a) la traduzione del testo redatto in lingua inglese prodotta in atti non sarebbe “giurata” e dunque non potrebbe essere valorizzata ai fini della decisione;

b) le espressioni utilizzate nell’articolo oggetto del ricorso non rivestirebbero carattere offensivo;

c) le censure sul comportamento del Poidimani contenute nello scritto divulgato via internet, quand’anche idonee a screditare l’immagine del Poidimani, sarebbero legittimate dall’esercizio da parte dell’odierno reclamante del diritto di critica consentito in quanto diretto a soddisfare finalità di pubblico interesse e cioè a mettere in guardia eventuali aspiranti ad onorificenze e titoli nobiliari dai rischi di condurre trattative con il resistente.

- Il reclamato Poidimani Dom Rosario nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.04 ha contrastato i motivi del reclamo con le seguenti argomentazioni,

a) sull’inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc perché non anticipatorio della richiesta pronuncia di merito, il resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione perché non

svolta nella precedente fase cautelare e comunque la sua infondatezza perché la richiesta cautelare di inibitoria sarebbe strumentale rispetto all'azione risarcitoria perché avente la funzione di impedire che il diritto di cui si chiede la tutela subisca nelle more un pregiudizio irreparabile;

b) sull'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione il resistente ha segnalato la mancata prova della nazionalità straniera del reclamante e della sua residenza all'estero nonché l'accettazione da parte di Stair Sainty Guy della giurisdizione italiana;

c) sull'eccezione di incompetenza territoriale il resistente ha richiamato le tesi fatte proprie dal giudicante nell'ordinanza impugnata:

d) sulla carenza del *fumus boni juris* il resistente ha contestato le argomentazioni di merito avversarie e ha depositato le traduzioni asseverate dei testi originariamente prodotti in lingua inglese fra i quali l'articolo diffuso via internet in contestazione.

- All'udienza fissata per l'esame del reclamo, le parti si sono riportate al contenuto degli atti depositati;

Tutto ciò premesso, il Tribunale OSSERVA:

1) Sulle questioni di giurisdizione italiana e di competenza territoriale.

Ritiene il Tribunale che le questioni pregiudiziali relative alla sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di Vicenza debbano essere decise nella causa di merito promossa da Poidimani Rosario e non nell'ambito del procedimento cautelare. Nella fase cautelare esse dovranno essere esaminate, solo incidentalmente e il relativo giudizio, necessariamente sommario e svolto allo stato degli atti, sarà necessario al fine di verificare la sussistenza del "*fumus boni juris*" della pretesa in relazione alla quale la cautela è richiesta; ciò in quanto, qualora le questioni pregiudiziali apparissero fondate, esse potrebbero giustificare una decisione di rigetto del ricorso cautelare per la mancanza del presupposto del "*fumus*" senza al contempo vincolare il Giudice della causa pregiudicata alla definitiva decisione sulle questioni di rito.

In tale prospettiva, reputa il Collegio che, allo stato degli atti, non sussista il difetto di giurisdizione italiana o di competenza del Tribunale di Vicenza.

Può infatti ritenersi incontroverso che l'odierno reclamante, convenuto nel ricorso ex art. 700 cpc è soggetto residente all'estero (New York) dato che lo stesso resistente Poidimani ha indicato nell'atto di citazione la residenza statunitense del convenuto.

Ancorché si presuma, in mancanza di diversi riscontri, che nel luogo di residenza sia ubicato anche il domicilio di Stair Sainty Guy, pare al Collegio che il reclamante, con la dichiarazione 22.10.02 (doc. 9 fasc. cautelare la cui traduzione asseverata è stata prodotta sub doc. 27 e 29 fasc. cautelare) abbia inteso eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 47 cc e che tale intendimento sia stato confermato in data 28.10.02 (doc. 11 fasc. cautelare) con l'indicazione completa del domicilio eletto. Conseguentemente l'applicabilità dell'art. 3, comma 1 della legge n. 218/95 che dispone che: "la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è "domiciliato" .. in Italia ...". La ritenuta sussistenza della domiciliazione del convenuto in Italia assorbe l'altra questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, 2° comma L. 218/1995, prima o seconda parte in merito alla quale sembra comunque al Collegio che siano condivisibili le tesi formulate in atti a sostegno della sussistenza della giurisdizione italiana anche secondo le norme del diritto internazionale privato. Tali norme, infatti, comunque interpretate, consentono di citare il convenuto davanti al Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto e dunque sia che tale luogo venga riferito a quello in cui si trova il server che ha caricato l'articolo come pretende il reclamante sia che ricomprenda il luogo in cui sono state risentite le

conseguenze dannose della pubblicazione, come indicato dal reclamato e nel provvedimento impugnato, tali luoghi si collocano comunque in Italia.

Analogamente, con riferimento alle sollevate questioni di competenza territoriale, nella presente sede cautelare non si ritiene necessario commentare l'evoluzione giurisprudenziale in materia di foro competente in materia risarcitoria per i danni conseguenti alla diffamazione realizzata on line e/o opinare sull'iter logico seguito nel provvedimento impugnato per affermare la competenza del Tribunale di Vicenza, apparendo sufficiente evidenziare che i principi di diritto formulati nella sentenza della Suprema Corte n. 6591/2002 e condivisi nel provvedimento impugnato rendono "prima facie" sufficientemente fondato il diritto fatto valere in giudizio sotto il profilo dell'incompetenza del giudice adito.

2) Carattere strumentale e anticipatorio della sentenza di merito.

Il provvedimento impugnato è censurato dal reclamante perché mancherebbe la correlazione tra la domanda di merito promossa (risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante da illecito) e la richiesta cautelare (eliminazione dal sito Internet degli scritti diffamatori). Il motivo di reclamo non si ritiene fondato.

In via generale, non è vero che il provvedimento d'urgenza, emesso allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, debba necessariamente anticipare il contenuto della medesima. Al contrario il carattere atipico dei provvedimenti contemplati dall'art. 700 cpc consente di adottare i rimedi ritenuti più idonei, secondo le circostanze, a garantire il diritto fatto valere e l'effetto anticipatorio della sentenza di merito è solo uno dei rimedi, da parte della giurisprudenza anche osteggiato, diretti ad assicurare la tutela interdettale. Nella fattispecie controversa poi la denunciata diffamazione realizzata via internet, ove fosse effettivamente sussistente, perdurando nel tempo, sarebbe suscettibile di cagionare continui danni alla vittima della diffamazione andando ad aggravare la lesione al diritto alla reputazione per la cui tutela è stata promossa la causa di merito. Dunque, al fine di salvaguardare il diritto azionato dal danneggiato e di non aggravare nel tempo il pregiudizio, la richiesta inibitoria appare lo strumento più efficace da azionare in via d'urgenza.

3) Contestazioni sulla documentazione prodotta in lingua inglese.

La sollevata questione sulla possibilità di valutare il carattere diffamatorio dello scritto in contestazione, prodotto solo in lingua inglese è superata dall'avvenuto deposito, in sede di reclamo, delle traduzioni asseverate in italiano dei documenti originariamente prodotti solo in lingua inglese. Né si pone un problema di utilizzabilità di tali atti posto che, ad avviso del Collegio, le traduzioni asseverate costituiscono un'integrazione della documentazione in precedenza prodotta e non nuova produzione documentale utilizzata per prospettare fatti diversi da quelli dedotti nel giudizio cautelare di prime cure; anzi l'articolo tradotto (doc. 27) consente di meglio apprezzare lo stile espositivo e il contenuto dello scritto oggetto di censura nel suo insieme e non limitando il giudizio alle sole parti che erano state riportate in atto di citazione con la traduzione in italiano.

4) Fumus Boni Juris. Per quanto concerne infine il carattere diffamatorio dell'articolo diffuso via internet dall'odierno reclamante, ritiene il Collegio che la valutazione richiesta al Tribunale vada condotta esaminando in modo unitario l'intero articolo inserito nel sito di Stair Sainty Guy e non limitando l'esame a singole frasi o parole espunte dal contesto generale. Si osserva in proposito che la parte centrale dell'articolo composta dei paragrafi numerati da 1 a 32 in cui viene ripercorsa la ricerca storica condotta dal reclamante in

merito alla successione alla Corona del Portogallo non è censurata da Poidimani Rosario che neppure vi viene mai nominato.

Le critiche si appuntano su una frase della “introduzione” dell’articolo e sui paragrafi finali dello scritto, numerati dal n. 36 al n. 42, che rappresentano una minima parte del testo diffuso e che, sulla base delle premesse contenute nella parte non censurata del testo, enunciano, come corollario, la conclusione che il sig. Rosario Poidimani non ha titolo per considerarsi quale pretendente al trono di Portogallo.

A prescindere dalla veridicità della tesi diffusa via internet e dalla serietà o meno della ricerca storica condotta dal suo divulgatore, l’articolo apparso sul sito del reclamante non ha, ad avviso del Collegio, carattere diffamatorio.

I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa indicano, quale limite insuperabile perché la critica storica non travalichi in offesa personale al soggetto oggetto della critica, quello della continenza espressiva e dell’aggressione ingiustificata alla persona.

Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Bisogna anche considerare che le espressioni o le immagini adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere, peraltro, che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale allo stesso tempo) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali prima indicati, ma si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti che sono rappresentati e per svolgere le censure che in generale si vogliono esprimere (Cass. 7628/2002).

La critica dell’altrui operato, per essere lecita, deve quindi essere esercitata tramite esposizione di fatti effettuate in modo misurato e pertinente e, qualora la critica sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essa non deve risolversi in un attacco personale, ma deve essere giustificata dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di critica (Cass. N. 7628/2002; n. 3477/2000).

L’articolo oggetto di esame, per quanto concerne la correttezza formale dell’esposizione, non sembra abbia usato un linguaggio di carattere offensivo: i termini censurati ed evidenziati in neretto nell’atto di citazione sono vocaboli di uso comune, non volgari in quanto tali, usati in un contesto appropriato e che non denotano acrimonia personale nei confronti del soggetto criticato.

Il termine “idiota” usato al paragrafo 37 non è un epiteto riferito al Poidimani, ma piuttosto a soggetti terzi che l’autore dello scritto considera degli “sprovvoduti” perché propensi a credere alle rivendicazioni del resistente che, secondo la tesi del reclamante, sono in modo evidente e palese infondate. Per tale ragione anche l’uso di un vocabolo non proprio pertinente, nel contesto complessivo e tenuto conto che l’intento dell’autore è quello di censurare il comportamento del Poidimani, non sembra aver superato il limite di pertinenza, così come indicato dalla giurisprudenza.

Quanto al tono complessivo dell’articolo che nel provvedimento impugnato è definito come “volutamente insinuante, allusivo, ambiguo e suggestionante” pare al Collegio che quei pochi paragrafi che espressamente fanno riferimento al Poidimani, lungi dall’essere allusivi, sono al contrario estremamente chiari, pur se espressi in tono ironico, nell’affermare che le informazioni fornite da Poidimani su altro sito internet sono non

veritiere e ingannevoli e che i titoli nobiliari di cui lo stesso si fregia non sono riconosciuti dalle associazioni nobiliari europee.

Che ciò sia vero o meno non è questione rilevante ai fini di affermare il contenuto diffamatorio dello scritto che rappresenta divulgazione di una tesi corrispondente alla libera affermazione del pensiero del sig. Stair Saint Guy, costituzionalmente garantita.

Le conclusioni derivanti dalle ricerche storiche riportate nel testo in esame sono sicuramente frutto di una interpretazione soggettiva dell'autore, che può essere o meno condivisa, ma che, quando sia espressa senza travalicare i limiti di continenza espressiva non può essere vietata. Poiché non vi è dubbio che il contenuto dell'articolo comporti un discredito alla credibilità della persona criticata, ai fini di valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, appare necessario contemperare gli opposti interessi della salvaguardia della reputazione del Poidimani da un lato e della libera manifestazione del diritto di critica della controparte. Siffatto bilanciamento, secondo la giurisprudenza di legittimità è ravvisabile nella "pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica".

Nella specie pare al Collegio che sussista un interesse pubblico ad essere informati sulle vicende riguardanti la persona del resistente.

Dal punto di vista oggettivo la questione relativa alle vicende dinastiche dei Reali del Portogallo è argomento di interesse storico e culturale che giustifica una discussione pubblica e la divulgazione delle diverse opinioni in proposito.

Se poi il pretendente al trono del Portogallo ritiene che l'articolo censurato sia idoneo a danneggiare la propria attività di intermediatore finanziario - come si evince dal contenuto del ricorso ex art. 700 cpc - ciò lascia presumere che la pretesa acquisizione di titoli nobiliari sia indicata quale credenziale di affidabilità commerciale il che, anche dal punto di vista soggettivo, conferisce rilevanza pubblica alla questione trattata perché diretta non solo a quella ristretta cerchia di persone interessata alle vicende dinastiche delle Case Reali, ma più in generale a chi voglia assumere informazioni su chi si presenta come intermediario in affari fondando la propria credibilità anche su conoscenze altolocate e diritti alla successione reale.

Ritiene in conclusione il Collegio che, sulla base degli atti, non appaia sufficientemente comprovato il carattere diffamatorio dell'articolo intitolato "A brief response to statements made by the supporters of the late Maria Pia De Saxe-Coburg-Braganca, her grandson Carlos Miguel Berrocal y Blais and her alleged cognete; Rosario Poidimani in respect of their claims to the throne of Portugal," pubblicato sul sito internet www.chivalricorders.org e dunque che la richiesta cautela non possa essere accolta per la carenza dei "fumus boni juris" del diritto al risarcimento del danno azionato nella causa di merito. Il provvedimento reclamato va pertanto revocato.

Sulle spese del presente reclamo verrà disposto nei giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, visto l'art. 669 terdecies cpc, in accoglimento del reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy, REVOCA il provvedimento ex art. 700 cpc del 4.06.04 emesso dal tribunale di Vicenza nella causa n. 8304/2003 RG e oggetto del presente reclamo. Spese al definitivo.

Così deciso in Vicenza il 5.08.04

IL PRESIDENTE

Dott. GIUSEPPE BOZZA

IL CANCELLIERE

La storia continua in Tribunale ed il *Giornale di Vicenza* del 16 ottobre 2010 titola: *Il “principe” Poidimani batte il re dell’araldica*, scrivendo: “Rosario Poidimani ha vinto una causa civile per diffamazione⁵ contro il grande esperto americano (*ndr. non americano ma britannico*) di araldica Guy Stair Sainty, condannato dal tribunale a risarcire 20 mila euro di danno morale per avere utilizzato espressioni lesive della sua reputazione. In particolare, scrive il giudice Michela Rizzi, «si ritiene superato in presenza di attacchi personali diretti a colpire il destinatario su un piano individuale senza alcuna finalità di interesse pubblico» il cosiddetto ‘diritto di critica storica’. La sentenza del tribunale berico è interessante perché partendo dall’analisi del classico esercizio del ‘diritto di cronaca’, arriva ad enunciare i limiti del ‘diritto di critica storica’ passando per il ‘diritto di critica’ ribadendo che «l’esposizione deve essere mantenuta in termini misurati». La controversa vicenda riguarda la successione al trono di Portogallo di cui Poidimani, 65 anni, di Vicenza, come è risaputo, sostiene di essere l’erede legittimo in qualità di principe per avere acquistato il titolo successorio il 3 aprile 1987 con atto davanti al notaio Barone di Vicenza da ‘tale donna Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza’. L’araldico Stair Sainty in un articolo apparso nel sito World Wide Web dal titolo ‘Al falso duca di Braganza’ randella Poidimani sostenendo tutta una serie di carinerie sul personaggio, più volte al centro di vicende giudiziarie dalle quali spesso è uscito a testa alta, e che attualmente si trova sul banco degli imputati davanti al tribunale di Busto Arsizio per associazione per delinquere e truffa. Il giudice Rizzi, ovviamente, ben si guarda dall’entrare nel merito della querelle sulla «legittimità o meno dei titoli vantati dall’attore e della veridicità della qualifica che lo stesso si attribuisce di ‘legittimo erede del trono di Portogallo’» e valutare se Poidimani è stato diffamato o meno dal riconosciuto esperto internazionale. Dopo avere ribadito un principio importante in tema di diffamazione via internet sul tribunale competente, spiegando che esso è dove «coincide il luogo di domicilio del danneggiato», cioè per Poidimani Vicenza - è quello che succede per la diffamazione televisiva o radiofonica - la dott. Rizzi osserva che in «caso di critica storica» si supera tale diritto quando gli attacchi personali non hanno alcuna finalità di pubblico interesse. Che Poidimani, proprio per questa sua pretesa successoria al trono di Portogallo, sia una persona di rilevanza pubblica non ci piove e le questioni che lo riguardano sono di interesse collettivo. Ma le espressioni di critica, per quanto possano essere forti, non possono gettare discredito sugli individui. Per il giudice questo è accaduto nella critica di Stair Sainty a Poidimani - come quando usa il termine “idioti” verso coloro che credono in

⁵ Sentenza n. 1388/10 del Tribunale di Vicenza.

lui - e per questo deve pagare in solido per il danno morale arrecato. L'esperto araldico farà ricorso. I.T.”

Dall'uscita della sentenza Rosario Poidimani iniziò un bombardamento “mediatico” in vari siti a lui riconducibili inneggiando alla vittoria sul serio studioso e facendo apprezzamenti anche pesanti sul lavoro condotto su base documentale dai uno dei maggiori studiosi del mondo di queste materie, ma finalmente il 27 gennaio 2016 la Corte d'Appello di Venezia da ragione a Guy Stair Sainty condannando Rosario Poidimani. Di seguito la sentenza:

Sentenza n. 730/2016 pubbl. il 30/03/2016

RG n.2667/2010

Repert. N. 680/2016 del 30/03/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrti
Dott. Mario BAZZO Presidente
Dott. Clotilde PARISE Consigliere
Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2667 del Ruolo Generale dell'anno 2010

TRA

GUY STAIR SAINTY,
rappresentato e difeso dall'Avv.to BORGIO GIOVANNI e dall'Avv.to RUSSO
SERGIO (RSSSRG48R18F839H9 CONTRÀ PORTA PADOVA 17 36100
VICENZA; e con domicilio eletto in VIA FAPANNI 24/3 VENEZIA MESTRE
PARTE APPELLANTE

CONTRO

ROSARIO POIDIMANI, S.A.R. Dom.
contumace

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13882010 del Tribunale di Vicenza

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE:

Assolvere l'appellante da ogni pretesa di risarcimento, avanzata nei suoi confronti dall'attore. Con il favore delle spese.

In denegato subordinate e per mero tuzionismo, disporre la compensazione parziale o integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Poidimani S.A.R. Dom Rosario adiva il Tribunale di Vicenza esponendo che Stair Sainty Guy aveva pubblicato via internet un articolo avente ad oggetto la questione della successione al trono del Portogallo sul sito www.chivalricorders.org; che tale articolo aveva carattere diffamatorio nei suoi confronti mettendo in dubbio la sua qualità di unico legittimo pretendente al trono di detto paese; che in particolare alcune affermazioni avevano leso il suo onore e la sua reputazione.

Ciò premesso evocava in giudizio Stair Sainty Guy per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva il convenuto sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza; chiedeva poi chiedendo il rigetto delle domande svolte.

Con sentenza n. 1388/10 il Tribunale di Vicenza condannava il convenuto a versare all'attore la somma di 20000,00 Euro. In particolare il Giudice di prime cure riteneva che l'articolo in questione conteneva dei passi che non rispettavano il limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione, che doveva essere rispettata anche in caso di critica storica. Avverso detta sentenza proponeva appello avanti questa Corte Stair Sainty Guy. Con il primo motivo d'appello l'appellante affermava di aver pubblicato l'articolo senza alcun intento diffamatorio, ma solo per divulgazione scientifica sulle vicende dinastiche del Portogallo; riteneva poi che le sue affermazioni erano comunque scriminate dal diritto di critica storico-culturale e di critica politica, avendo rispettato il limite della continenza. L'appellato rimaneva contumace. Precisate dall'appellante le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini con il deposito di comparse conclusionali. L'appello può trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Va infatti escluso che l'articolo di critica storica in questione abbia carattere diffamatorio in quanto le espressioni usate sono rispettose del limite della continenza formale e non si concretano in un attacco personale all'appellato. Infatti come si evince dalla lettura dell'articolo, esso si concreta in una disamina storica sulle vicende dinastiche del Portogallo in cui lo storico conclude nel senso che il Poidimani non può ritenersi, come da lui affermato, legittimo pretendente al trono. Ora il legittimo esercizio del diritto di critica è condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che la critica non si manifesti tramite strumenti e modalità lesive dei diritti fondamentali all'onore e alla reputazione (Cass. n. 17211/2015). Quindi in tema di diffamazione a mezzo stampa, applicabile in via analogica, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in

affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della figura morale della persona (Cass. n. 1434/15, Cass. n. 839/15). Nel caso di specie, le frasi che l'appellato ritiene offensive nei propri confronti in realtà si risolvono in una critica pungente alle pretese dinastiche di questi, che si limita a negare, e, soprattutto, in un bonario sarcasmo nei confronti delle persone che danno credito alle pretese del Poidimani. Infatti frasi quali *“Questa signora distribuì titoli ed ordini ai suoi sostenitori sfortunatamente facendo apparentemente poca attenzione alla reputazione e al buon nome di chi li riceveva”, “eccetto che Poidimani ha familiarità con manovre simili a quelle utilizzate da una serie di aspiranti imperatori di Bisanzio ed anche un preteso Capo dell'Irlanda e che nessuno se non un idiota considererebbe rilevanti per la legittimità delle sue fantasiose rivendicazioni”, “apparente mancanza di buona fede”, “eterogenea combriccola”* sono tutte espressioni colorite ed ironiche, con cui l'autore esprime la propria opinione sulla questione dinastica, che non si risolvono mai in una offesa diretta del Poidimani, ma solo in una manifestazione di pensiero di segno contrario a quella dell'appellante, legittima in quanto espressione del diritto di critica. Risulta quindi rispettato il limite della continenza intesa come correttezza formale in quanto le uniche espressioni più pungenti, come *“idiota”* o *“combriccola”*, non sono riferite al Poidimani, ma alle persone che lo appoggiano, e non danno discredito di riflesso, al personaggio pubblico, in quanto sono funzionali e conseguenti all'opinione dello Stair, espressa con toni vivaci, ma anche basata su di una attenta ricostruzione storica, secondo cui l'appellato non può essere considerato il legittimo pretendente al trono di Portogallo. Ciò comporta che la domanda svolta dall'appellato deve essere rigettata. Le spese di lite di entrambi i gradi, stante la soccombenza dell'appellato, vanno poste a suo carico.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Stair Sainty Guy nei confronti di Poidimani S.A.R. Dom Rosario, così decide:

- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 1388/2010 del Tribunale di Vicenza, rigetta la domanda svolta da Poidimani S.A.R. Dom Rosario;

- Condanna Poidimani S.A.R. Dom Rosario a corrispondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in 6720,00 Euro, di cui 100,00 Euro per spese, 1620,00 Euro per diritti ed 5000,00 Euro per onorari, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il presente, in 3500,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Così deciso in Venezia, il 27 gennaio 2016.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Lisa Micochero

Mario Bazzo

Depositato in Cancelleria

Venezia 30 Mar 2016

Il Cancelliere

Dott.ssa Carla Greca

Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Publicazione bimestrale di Storia e Scienze Documentarie

Proprietà Artistica e Letteraria

Bollettino del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile - Fondatore

Pier Felice degli Uberti

Presidente

†Vicente de Cadenas y Vicent

Luigi G. de Anna
Marco Horak
Carlo Pillai

Carlo Tibaldeschi
Walburga von Habsburg Douglas
Maria Loredana Pinotti, *Segretario*

COLLABORATORI

Giorgio Aldrighetti
Gianluigi Alzona
Luca Becchetti
Luigi Borgia
Enzo Capasso Torre
Franco Cardini
Giovanni Battista Cersosimo
Antonio Conti
Alfonso Ceballos-Escalera y Gila
Armand de Fluvia i Escorsa
Gian Marino Delle Piane
Stanislav V. Dumin
Gabriele Gaetani d'Aragona
Andrew Martin Garvey
Alberto Giovannelli
Cecil Humphery-Smith
Peter Kurriid-Klitgaard
Alberto Lembo

Maria Teresa Manias
Gino Moncada Lo Giudice di Monforte
Andrea Card. di Montezemolo
Silvia Neri
Salvatore Olivari de la Moneda
Nicola Pesacane
Hervé Pinoteau
Antonio Pompili
Amadeo-Martín Rey y Cabieses
Gianfranco Rocculi
Guy Stair Sainty
Alessandro Savorelli
Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni
Maria Cristina Sintoni
Michel Teillard d'Eyry
Gianantonio Tassinari
Diego de Vargas Machuca
Roberto Verdi

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al

Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro "Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Bologna".

Quota d'iscrizione 2016 all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO in qualità di Socio Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di NOBILTÀ) € 60,00 (Estero € 65,00)

Condizioni di Abbonamento Annuale 2016 (5 numeri) a NOBILTÀ

Italia	€ 60,00	Numero singolo	€ 20,00
Estero	€ 65,00	Annata arretrata	€ 80,00

Il versamento può essere effettuato sul C/C postale n° 76924703 intestato:

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA, STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E SCIENZE DOCUMENTARIE - F.A.I.G., Via Battisti 3, 40123 Bologna

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Codice BIC: BPIITRRXXX

Paese	Check	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	78	X	07601	02400	000076924703

Tutta la corrispondenza relativa all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO e a NOBILTÀ deve essere indirizzata alla Casella Postale n° 764 - 40100 Bologna.